



Comune di Barrafranca
Libero Consorzio Comunale di Enna

Verbale del Collegio
dei Revisori dei Conti
n. 28 del 26/12/2020

Anno 2020



Comune di Barrafranca
Libero Consorzio Comunale di Enna
Organo di Revisione

Verbale n. 28 del 26/12/2020

Proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto: Approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 – ricognizione partecipazioni possedute – ANNO 2019

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di dicembre alle ore 19,00, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Barrafranca, *in teleconferenza*.

Il Collegio è formato da:

- Dott. Pino Erba – Presidente
- Dott. Calogero Greco – Componente
- Dott. Antonino Li Petri – Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti l'Organo di revisione, dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

nominato con delibera di consiglio comunale n. 100 del 20/12/2017, ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto, pervenuta tramite messaggio di posta elettronica in data 23/12/2020.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P., come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.: "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione

e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 31 Dicembre 2020 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 Dicembre 2019, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato; 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un

servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) ;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra

nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo;

VISTO il parere tecnico e contabile favorevole del responsabile finanziario dell'Ente.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione Proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto: Approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 – ricognizione partecipazioni possedute – ANNO 2019.

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Collegio richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno del Collegio stesso.

Copia della presente viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale; Al Signor Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

La seduta termina alle ore 20,30. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente Dott. Pino Erba (f.to)

Componente Dott. Calogero Greco (f.to)

Componente Dott. Li Petri Antonino (f.to)

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(allegato alla delibera del Consiglio Comunale nr _____ del _____)

COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPATE (Art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#))
ALLA DATA DEL 31.12.2019

SOMMARIO

1. *Premessa*
2. *La normativa di riferimento*
 - 2.1 *La revisione straordinaria: l'articolo 24 D.Lgs. 175/2016*
3. *I contenuti del piano di revisione straordinaria del comune di*
 - 3.1 *I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente*
 - 3.2 *Le partecipazioni societarie prese in considerazione*
 - 3.3 *Raccolta di informazioni*
 - 3.4 *Le risultanze finali del Piano*

1. Premessa

L'art. 20 contenuto nel [D.Lgs. 175/2016](#) “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ([TUSP](#)) ripropone con una scadenza annuale l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui l'Amministrazione dovrà effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura dell'attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

La presente relazione, redatta in seguito a quella di razionalizzazione delle Società partecipate, approvata con verbale di Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 31 del 10/03/2016, si propone di illustrare lo stato di avanzamento delle operazioni previste fornendo un utile base di valutazione e di partenza per la costruzione del nuovo Piano di razionalizzazione periodica a cui ogni ente è soggetto a partire dal corrente anno 2018 in attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

La revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Dlgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal dlgs 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2018, riferita all'anno 2017, non è stata approvata dal Consiglio Comunale.

La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2019 avente ad oggetto “approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 dlgs 175/16 – ricognizione partecipazioni possedute”.

2. La normativa di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del [D.Lgs. n. 175/2016](#), i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un proprio provvedimento il quale, partendo dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

3.1 *I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente*

L'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore lo scorso anno con il piano di revisione straordinaria previsto dall'articolo 24 del TUSP. A tal proposito si richiamano:

1. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/02/2018 avente ad oggetto "revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Dlgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal dlgs 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione" non approvata dal Consiglio Comunale,
2. la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2019 avente ad oggetto "approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 dlgs 175/16 – ricognizione partecipazioni possedute";
3. la Delibera di C.C. n. 71 del 31/12/2019 avente ad oggetto "approvazione piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 175/16 – ricognizione partecipazioni possedute" .

3.2 *Le partecipazioni societarie prese in considerazione*

SOCIETA' PARTECIPATE:

1. ATO (Ambito territoriale ottimale Rifiuti) EnnaEuno S.p.A. - in liquidazione;
2. Consorzio ATO idrico – Ambito territoriale ottimale n. 5 Enna – in liquidazione;
3. Società Consortile per Azioni “S.R.R. Enna Provincia”.

La tabella che segue, permette di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holdin g pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	01201410865	SRR soc consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO nr 6 Enna prov	2013	8,78	Organizzazione territoriale, regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti, con particolare riguardo agli impianti	no	no	no	no
2	01087930861	Soc consortile ATO 5 in liquidazione	2001	3,67	Servizi ed impianti mai trasferiti	no	no	no	no
3	01058960863	ATO (Ambito territoriale ottimale Rifiuti) EnnaEuno S.p.A. - in liquidazione	2002	6,75	Gestione servizio igiene ambientale	no	no	no	no

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che la SRR è prevista dalla LR 9/10 e la partecipazione è obbligatoria poiché società consortile che svolge la funzione di autorità regolatrice dell'ambito ottimale per il servizio di igiene ambientale. La legge regionale, tra l'altro, riserva alla società la competenza esclusiva in materia di realizzazione, scelta della forma di gestione e controllo degli impianti.

L'ATO 5 e l'ATO EnnaEuno sono in liquidazione anche se erano stati costituiti per la gestione di servizi pubblici locali – servizio idrico integrato e rifiuti – con obbligo di organizzazione e gestione su base territoriale ottimale. L'ATO EnnaEuno è stato sostituito dalla SRR. L'ATO idrico con la LR 2/13 è stato posto in liquidazione in attesa del riordino del settore.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo	% Quota di partecipazione indiretta Ammi	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
-------------	------------------------	-----------------------	----------------------	---	---	--	-----------------	-----------------------------	------------------

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0122096 0866	Ambiente e tecnologia	2015	SRR ATO nr 6 Enna provincia	100%		Gestione impianti per conto della SRR	no	si

Con riferimento alle società partecipate indirettamente, è da precisare che la SRR, ha comunicato i dati evidenziando, quale partecipazione indiretta, la società sopra evidenziata. Si tratta di una società a responsabilità limitata, costituita dalla SRR, che ne detiene l'intero capitale, quale società di scopo. Da informazioni acquisite direttamente si tratta di una società partecipata al 100% dalla SRR, costituita con la formula del in house providing per la gestione degli impianti a servizio dell'ambito. Secondo le linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro, con riferimento alla partecipazioni indirette, sono oggetto di revisione quelle detenute per il tramite di una società nella quale l'amministrazione partecipa direttamente e ne detiene il controllo, sia pur congiunto. Alla luce di tale considerazione, quindi, la società Ambiente e tecnologia, viene censita nella presente relazione ma non rientra tra le partecipazioni del comune di Barrafranca che non detiene il controllo della SRR.

3.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette, ed organismi diversi dalle società, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

A riguardo si è provveduto a distinguere tra:

- società previste nella revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del TUSP;
- società da prevedere in quanto partecipate sia pur indirettamente, quale è appunto Ambiente e Tecnologia, che viene censita nella presente relazione ma non rientra tra le partecipazioni del comune di Barrafranca che non detiene il controllo della SRR società tramite non controllata.

3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB. A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazioni	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Soc consortile ATO 5 in liquidazione	Servizi ed impianti mai trasferiti	Servizi ed impianti mai trasferiti	3,67	Partecipazione obbligatoria e comunque società in

					liquidazione
2	ATO (Ambito territoriale ottimale Rifiuti) EnnaEuno S.p.A. - in liquidazione	Diretta senza controllo	Gestione servizio igiene ambientale	6,75	Partecipazione obbligatoria e comunque società in liquidazione

La tabella B che segue, invece, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione riportati nella colonna "interventi programmati". La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta, i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB. B - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione e degli interventi	Risparmi attesi (importo)
1	SRR soc consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO nr 6 Enna prov	Atti di indirizzo per il contenimento delle spese di gestione	Riduzione pressione fiscale, visto che la spesa è finanziata dal gettito TARI	annualità	Non quantificabile visto che il comune non detiene il controllo